



C i t t à di M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 95 in data 10 ottobre 2011

OGGETTO:

Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta – Atto di citazione ad istanza della Sig.ra Marzocca Serafina per risarcimento danni derivati dal sinistro del 29.05.2010 – Resistenza in giudizio – Nomina avvocato difensore.

Emessa ai sensi

- degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera di C.C. n. 31 del 04 luglio 2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011;
- della delibera di G.C. n. _____ del _____ di approvazione del PEG _____

Ex D.L.vo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **18 ottobre 2011** al **02 novembre 2011**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in data 18.07.2011, con prot. n. 41896, è stato notificato a questo Ente l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Giuseppe Spadavecchia – dinanzi al Tribunale di Trani - Sez. Distaccata di Molfetta - dalla Sig.ra Marzocca Serafina c/ il Comune di Molfetta;
- la citazione de qua è per l'udienza del 15.12.2011 - con invito a costituirsi nei termini venti giorni prima dell'udienza fissata, pena decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. - per ivi sentire accertare e dichiarare, la responsabilità del convenuto e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni (quantificati in € 9.031,70 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell'incidente, con rifusione spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatorio) subiti dall'istante in occasione del sinistro verificatosi il giorno 29.05.2010, in Molfetta alla Via Molfettesi d'Australia (dove la medesima lavora al civico n. 24) quando - come dalla stessa assunto – giunta in prossimità del civico n. 22, cadeva inciampando in una irregolarità della strada;

Rilevato che, con nota prot. n. 17493 del 24.03.2011 a firma del Funzionario dell'Ufficio Legale, la richiesta risarcitoria avanzata dalla odierna attrice in data 02.07.2010, veniva respinta in quanto: "...ai sensi dell'art. 190 del Codice della Strada, i pedoni devono camminare sui marciapiedi, obbligo questo che se osservato dalla Sig.ra Marzocca avrebbe evitato l'evento.".

Rilevato, altresì, che vi è stata nel 2006 altra richiesta risarcitoria per altro sinistro da parte della Sig.ra Marzocca, con una evidente recidiva nel comportamento della stessa nei confronti dell'Ente;

Ritenuto che dalla esposizione dei fatti la domanda risulta di tutta evidenza non sostenuta sia nell'an che nel quantum ed in considerazione del precedente episodio sopra descritto, emerge la necessità della P.A. di resistere in giudizio per far valere le sue legittime ragioni;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le

abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di resistere avverso il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra Marzocca Serafina, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

Vista la nota sindacale prot. 57645 del 10.10.2011, contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv.to Francesco Saverio de Palma, nel suindicato giudizio dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l'effetto, di approvare la resistenza nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra Marzocca Serafina, costituendo il Comune di Molfetta presso il giudice adito dall'istante.

- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Francesco Saverio de Palma, con studio in Molfetta, alla Via Tattoli n. 6/O, con competenze legali come da convenzione d'incarico.
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**
